

Modifica del paragrafo IX “Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio” della circolare del C.S.M. n. P-11357 del 22 maggio 2000 relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale.

(Circolare n. P-21499/2002 del 4 dicembre 2002 – Deliberazione del 4 dicembre 2002)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 4 dicembre 2002,
“- ritenuta la necessità di chiarire la procedura per la cessazione, decadenza e revoca dall’ufficio dei giudici onorari di tribunale;

d e l i b e r a

di sostituire il paragrafo IX “Cessazione, decadenza, revoca dall’ufficio” della circolare del C.S.M. n. P-11357 del 22 maggio 2000, relativa ai criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale, con il seguente:

1. Il giudice onorario di tribunale **cessa** dall'incarico:

- a) per il compimento del **settantaduesimo** anno di età;
- b) per scadenza del termine di durata della nomina e della conferma;
- c) per dimissioni.

2. Il giudice onorario di tribunale **decade** dall'ufficio:

- a) se non assume le funzioni entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di nomina o di conferma o nel termine più breve eventualmente fissato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 10 O.G.;
- b) se non esercita volontariamente le funzioni inerenti all'ufficio;
- c) se viene meno uno dei requisiti necessari o sopravviene una causa di incompatibilità.

3. Il giudice onorario di tribunale è **revocato** dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo.

Procedura per la decadenza e revoca

4.1. Nell'ipotesi in cui la decadenza sia determinata per le ragioni previste dalle lettere a) e b) del punto precedente, poiché si tratta di prendere atto dell'accadimento di un fatto al quale la legge ricollega automaticamente determinati effetti, il Consiglio superiore della magistratura dispone la immediata decadenza del magistrato onorario appena la condizione si verifica senza disporre ulteriori accertamenti.

4.2. Nelle ipotesi, invece, di decadenza determinate dal venir meno di uno dei requisiti necessari o dal sopravvenire di una causa di incompatibilità (lettera c) e di revoca per inosservanza dei doveri inerenti all'ufficio (punto 3), il Presidente del Tribunale che abbia avuto notizia di un fatto che possa dar luogo alla decadenza o alla revoca per le ragioni sopraindicate, può, in ogni momento, proporre al Consiglio giudiziario integrato, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 374/91, da cinque avvocati designati dai consigli dell'ordine degli avvocati del distretto di Corte d'Appello, la revoca o la decadenza del giudice onorario.

4.3 Il Consiglio giudiziario integrato, dovrà formulare la contestazione indicando succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

4.4 Ove debba procedersi ad accertamenti, il Consiglio giudiziario, ne affida lo svolgimento ad uno dei componenti.

4.5 Il Consiglio giudiziario, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia si è rivelata infondata, dispone l'archiviazione del procedimento; se, in caso contrario, la notizia non si è rivelata infondata viene notificato tempestivamente all'interessato il giorno, l'ora ed il luogo fissati per la deliberazione, avvertendolo che ha facoltà di prendere visione degli atti relativi alla notizia dalla quale è scaturito il procedimento e degli eventuali accertamenti svolti. L'interessato è avvertito, altresì, che potrà comparire personalmente, che potrà essere assistito da un difensore scelto tra i magistrati, anche onorari, appartenenti all'ordine giudiziario o tra gli avvocati del libero Foro e che se non si presenterà senza addurre un legittimo impedimento si procederà in sua assenza. La data fissata per la deliberazione deve essere notificata almeno dieci giorni prima del giorno fissato.

Ciascun membro del Consiglio giudiziario ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memorie e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

5. All'esito di tale attività il Consiglio giudiziario invierà la proposta motivata di decadenza o di revoca al C.S.M.

6. In quanto titolare del potere decisionale, il Consiglio superiore della magistratura potrà accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui la stessa non sia condivisa, modificarla, procedendo, se necessario, a richiedere chiarimenti al Consiglio giudiziario stesso o all'espletamento di ulteriore attività istruttoria.

7. La cessazione, la decadenza o la revoca dall'ufficio è dichiarata o disposta con decreto del Ministro della Giustizia, in conformità con la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.

8. In caso di cessazione e/o revoca dall'incarico di giudice onorario di tribunale, già conferito, sarà cura del Presidente del Tribunale interessato istruire e formulare nuove proposte al fine della copertura del posto resosi vacante”.